



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 13/19

INTERDIZIONE DELLA BANCHINA DI PUNTA SCALIDDI IN LOCALITÀ SOTTOMONASTERO E DI UNA PORZIONE DELLA BANCHINA COMMERCIALE (COMUNE DI LIPARI) – MODIFICA ORDINANZA N. 04/2019 DEL 20.02.2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA:** la nota della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità – Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina n. 255690 in data 06.12.2018 assunta a protocollo n.16392 in data 06.12.2018, con la quale è stato comunicato che, il giorno 04 dicembre 2018, la banchina di Punta Scaliddi ed una porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero dell'Isola di Lipari sono state consegnate all'impresa appaltatrice per i lavori di ripristino delle condizioni di stabilità;
- VISTA:** la nota dell'Impresa "Castrovinci Costruzioni S.R.L." del 15.12.2018 trasmessa via PEC in data 15.02.2019 ed assunta in pari data al protocollo n.1864 con la quale è stato comunicato l'inizio degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di stabilità della banchina commerciale in località Sottomonastero del Comune di Lipari;
- VISTA:** la nota della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 3° "Gestione Tecnico Amministrativa Interventi Ambientali" protocollo n. 74993 in data 07.12.2018 assunta a protocollo n.16515 in data 08.12.2018 con la quale è stata trasmessa l'Autorizzazione n.1018/Serv/DRA del 07.12.2018 relativa la posa di una pedana in acciaio per aumentare la quota del piano di calpestio della banchina del terzo scivolo e consentire lo svolgimento delle attività commerciali delle unità di linea RO/RO in sicurezza;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 75/2013 in data 26.08.2013 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari con la quale sono state emanate le "norme di carattere generale per l'accesso e la circolazione all'interno dei porti/approdi, l'ormeggio e l'ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari";
- VISTO:** quanto rilevato nel corso dei sopralluoghi esperiti il 09.10.2018 e il 24.11.2018;
- VISTO:** quanto rilevato nel corso del sopralluogo esperito il 19.02.2019 dal quale sono emerse una serie di criticità relative agli approdi delle unità RO/RO che effettuano i collegamenti di linea ed utilizzano i tratti di banchina in questione per lo svolgimento delle attività commerciali;
- VISTA:** la nota del Comune di Lipari protocollo n. 7713 in data 30.04.2019 con la quale è stato chiesto il nulla osta definitivo all'utilizzo della porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero dell'Isola di Lipari;
- VISTA:** la relazione tecnica redatta in data 17.04.2019 dall'Ing. Alessandro De Domenico in qualità di Amministratore Delegato della Società Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A., relativa alle modalità di esecuzione del piano rialzato realizzato sul quarto scivolo della banchina commerciale in località Sottomonastero dell'Isola di Lipari;
- VISTA:** la nota della Regione Siciliana – Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina protocollo n. 93237 in data 03.05.2019 con la quale è stato espresso il nulla osta

all'utilizzo del quarto scivolo della banchina commerciale in località Sottomonastero dell'Isola di Lipari;

RITENUTA: la necessità di emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

che dal 04 dicembre 2018, al fine di consentire i lavori di ripristino delle condizioni di stabilità, la banchina di "Punta Scaliddi" e una porzione della banchina commerciale di Sottomonastero dell'Isola di Lipari sono state consegnate all'impresa appaltatrice "Castrovinci Costruzioni S.R.L."

ORDINA

Art.1 - Divieti

Presso la banchina di "Punta Scaliddi", su una porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero dell'Isola di Lipari e nello specchio acqueo antistante la stessa, come indicato nella planimetria allegata, è vietato:

- l'attracco e l'ormeggio di qualsiasi unità, con particolare riferimento alle unità RO/RO che effettuano operazioni commerciali;
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- qualunque attività a terra o a mare che presupponga la presenza di persone e/o cose nell'area interessata dai lavori;
- la sosta notturna di qualsiasi unità, nell'ambito portuale di Sottomonastero, a causa della momentanea mancanza di idonei e sicuri punti di approdo.

Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità dell'area d'interdizione

Tutte le unità, che navigano in prossimità dell'area d'interdizione, dovranno procedere con la massima prudenza e alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione ed a garantire la sicurezza di persone e/o cose.

Tutte le unità RO/RO potranno utilizzare quarto e quinto scivolo (calcolati a partire dall'angolo di "Punta Scaliddi") per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni commerciali e consentendo, adottando ogni precauzione e limitazione nell'impiego degli organi di propulsione di bordo, al fine di non provocare moto ondoso e correnti sottomarine tali da compromettere la sicurezza dei sommozzatori impegnati dalla ditta esecutrice dei lavori in radice a Punta Scaliddi.

Art. 3 – Interdizione dell'area a terra

E' onere dell'Impresa, appaltatrice dei lavori di ripristino, provvedere ad apporre la recinzione per l'intera area di cantiere, a posizionare la relativa cartellonistica monitoria con i sistemi di indicazione luminosi diurni e notturni necessari ed a ben delimitare le aree di pericolo.

Al fine di consentire il passaggio di pedoni, nei soli casi in cui questa Autorità Marittima autorizzi le unità veloci di linea che trasportano passeggeri ad operare presso "Punta Scaliddi" a causa di condizioni meteomarine sfavorevoli, dovrà essere garantito un idoneo passaggio, debitamente segnalato, che consenta ai passeggeri di raggiungere il punto di imbarco o di defluire dal punto di sbarco.

L'Impresa dovrà consentire l'accesso all'area di cantiere al personale in servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia.

Art. 4 – Deroche

Non sono soggetti al divieto di cui all'Art. 1:

- le unità navali veloci di linea che, in caso di condizioni meteomarine avverse o a discrezione dell'Autorità Marittima, potranno utilizzare il punto di approdo con gli appositi respingenti;
- le unità navali ed il personale dipendente della ditta incaricata dei lavori;
- i mezzi terrestri ed il personale in servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia;
- le unità del Servizio 118 e/o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 5 – Utilizzo della banchina

L'ormeggio a tutte le unità sarà consentito presso il quarto e quinto scivolo (calcolato a partire dall'angolo di "Punta Scaliddi").

Le unità della Società di navigazione "Green Fleet" dovranno effettuare le operazioni di imbarco/sbarco dei mezzi che trasportano rifiuti presso il quinto di approdo e consentire alle altre unità di linea, coordinandosi tramite il Pratico Locale, di poter ormeggiare ed effettuare le operazioni commerciali in sicurezza.

Le attività di alaggio e varo, giusta Ordinanza n. 35/2012 del 11.07.2012 di Circomare Lipari, saranno disciplinate dal Comandante e coordinate dal Nostromo del porto o, in sua assenza, dal personale della Sezione Tecnica di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Art. 6 - Prescrizioni per la Ditta

La Ditta dovrà osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla legge n. 81/08 ed al D.M. n. 272/99, nonché porre ogni cautela per la tutela ambientale e la prevenzione degli inquinamenti.

Sarà cura dell'Impresa posizionare nello specchio acqueo antistante l'area di cantiere, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori subacquei che effettueranno i lavori, idoneo segnalamento galleggiante munito di dispositivo luminoso notturno a delimitazione dell'area interessata dai lavori.

Art.7 - Disposizioni finali e sanzioni

L'Ordinanza n. 04/2019 in data 20.02.1019 è abrogata.

I trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172".

Lipari, 04 maggio 2019.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Google Maps

Lipari

AREA PORTUALE SOTTOMONASTERO E PUNTA SCALIDDI
ORDINANZA 13/2019 DEL 04.05.2019 - AREA DI CANTIERE, PORZIONE DI BANCHINA E SPECCHIO ACQUE INTERDETTI



Immagini ©2019 Google, Dati cartografici ©2019 Google 50 m